



COMUNE DI BUCCHIANICO  
(Provincia di Chieti)

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta
- Art. 3 - Terreni agricoli
- Art. 4 - Aree fabbricabili
- Art. 5 - Agevolazioni per terreni fabbricabili utilizzati per attività agro- silvo - pastorale.
- Art. 6 - Abitazione principale e sue pertinenze.

### **TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- Art. 7 - Esenzioni
- Art. 8 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali
- Art. 9 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
- Art.10- Fabbricati parzialmente costruiti
- Art.11- Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

### **TITOLO III - VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

- Art. 12 - Versamenti
- Art. 13 - Termini di versamento
- Art. 14 - Accertamenti
- Art. 15 - Disciplina dei controlli
- Art. 16 - Rimborsi

### **TITOLO IV - NORME FINALI**

- Art. 17 - Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero
- Art. 18 - Norme abrogate
- Art. 19 - Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 21 - Rinvio dinamico

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/92 e succ. modificazioni ed integrazioni nel Comune di Bucchianico , nell'ambito della potestà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché degli altri regolamenti comunali in materia tributaria, ove compatibili.

### **Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

### **Art. 3 – Terreni Agricoli**

1. I terreni agricoli sono esenti dall'imposta giusta circolare N°9 del 14.6.1993 rientrando l'Ente nella fattispecie di cui all'art. 7 lett. h) del D.Lgs. N°504/1992 e succ. modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 4 - Aree fabbricabili**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Consiglio Comunale ed esecutivo a tutti gli effetti di legge, indipendentemente dall'adozione degli strumenti attuativi (art. 36, comma 2 della legge 248/2006).

2. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili, indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

3. Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

4. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del servizio urbanistico di concerto con il Responsabile del servizio tributi, determina almeno ogni due anni entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili allo scopo precipuo di evitare l'insorgenza di controversie.

5. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.

504/1992, qualora il contribuente abbia dichiarato autonomamente il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 9 del presente articolo, allo stesso non spetta alcun rimborso relativamente all'eccedenza dell'imposta versata.

6. Il soggetto passivo d'imposta nell'ipotesi in cui ravvisi fatti o circostanze che possano incidere negativamente sul valore dell'area e ritenga che il valore imponibile sia inferiore a quello determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo, dovrà comunicarlo all'Ufficio Tributi allegando all'istanza una perizia tecnica estimativa di professionista iscritto all'Albo competente e L'Ufficio tributi procederà in sede di controllo a valutare l'accoglimento o il rigetto dell'istanza previo accertamento da parte dell'Ufficio urbanistico.

### **Art. 5 - Agevolazioni per terreni fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale**

1. Ai sensi dell'art. 59 primo comma lettera a) del D.Lgs. 446/97 le aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 504/92, sono esenti alle seguenti condizioni:

a) il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Ex SCAU attualmente INPS-Sezione Coltivatori diretti e/o alla CCIAA) con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, pertanto da tale periodo di imposta cessa il beneficio della agevolazione;

b) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta, deve comportare un volume d'affari superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art.34 del D.P.R. 26/10/1972 n.633;

c) il contribuente non deve eseguire opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione di un'ulteriore unità immobiliare ad uso abitativo, a meno che quest'ultima soddisfi distintamente i requisiti di ruralità di cui al successivo art. 11;

2. L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza, dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

3. Nel caso di comunione, la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari conviventi.

## **Art. 6 – Abitazione principale e sue pertinenze**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto ed ovunque ubicate.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/6 , ovvero:
  - Magazzini e locali di deposito,
  - Autorimesse e box auto.
3. Nel caso di contitolarità di una unità immobiliare destinata ad abitazione principale solo di alcuni contitolari, la detrazione spetterà solo ai contitolari residenti nell'immobile.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a), del Decreto Legislativo. N. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. Nel caso di aree edificabili contigue non iscritte al Catasto Urbano come pertinenza dell'unità immobiliare principale, e pertanto registrate solo al Catasto Terreni, le stesse saranno oggetto di autonoma imposizione.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Per tutte le abitazioni principali di cui è titolare un soggetto d'imposta che si trova in situazione di disagio economico-sociale o nel cui nucleo familiare sia presente un componente affetto da handicaps grave (pari al 100%) la detrazione viene elevata ad € 180,00.
8. Per poter usufruire di suddetta detrazione il soggetto passivo in situazione di disagio economico-sociale, dovrà presentare al Comune la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D.Lgs. 31/03/1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3/05/2000 n. 130), ai fini della determinazione del reddito ISEE (Indicatore socio economico equivalente).
9. Per poter usufruire della detrazione di cui al comma 7, il soggetto passivo nel cui nucleo familiare è presente un componente con grave handicaps, dovrà presentare al Comune la certificazione rilasciata dagli Enti competenti (Legge n. 104/1992).
10. Prima dell'applicazione del comma 7, relativamente all'agevolazione prevista per la situazione di disagio economico-sociale, annualmente l'organo esecutivo dovrà disciplinare i limiti del valore ISEE.

## **TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 7 – Esenzioni**

Sono esenti:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dai consorzi fra i detti Enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
    - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive culturali ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **Art. 8 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali**

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta prevista, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.:

- a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b. l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito al coniuge ed ai parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza.

2. Per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1, dovrà essere presentata dal contribuente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la condizione dichiarata entro il termine di scadenza della rata in cui si intende usufruire dell'agevolazione.

3. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di cui al comma 1.

## **Art. 9 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati di fatto non utilizzati, che presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile), non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle disposizioni vigenti in materia, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento del Responsabile del servizio urbanistico su richiesta del contribuente.

Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:

a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;

b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;

c) della copertura;

d) delle scale;

A titolo puramente esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione o ristrutturazione atta ad evitare danni a cose o persone.

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

4. Non è considerata condizione di inagibilità o di inabitabilità il mancato utilizzo dell'immobile dovuto a lavori di qualsiasi genere diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Urbanistico oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificata da parte dell'Ufficio urbanistico.

6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

7. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

#### **Art. 10 – Fabbricati parzialmente costruiti.**

1. Per i fabbricati parzialmente costruiti, le singole unità sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data dell'accatastamento. Conseguentemente, ai fini impositivi, l'area sulla quale è in corso la restante parte di costruzione, è ridotta dell'area occupata dalla volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

2. Nel caso di fabbricato realizzato solo nella parte strutturale ed accatastato "in corso di costruzione", la base imponibile ICI è data dal valore venale dell'area sulla quale è in corso la costruzione.

#### **Art. 11 - Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta**

1. I fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità non rientrano tra i fabbricati soggetti all'imposta comunale sugli immobili. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le condizioni previste dai commi 3 e succ. dell'art. 9 della legge N°133/1994 e succ. modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano coltivatori diretti e/o imprenditore agricolo le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Ex SCAU attualmente INPS- Sezione Coltivatori diretti e/o alla CCIAA), e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

### **TITOLO III**

#### **VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

#### **Art. 12 – Versamenti**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. n. 446/1997, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento.

3. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 13 - Termini di versamento**

1. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate delle quali la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

### **Art. 14 - Accertamenti**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni, e gli interessi.

2. Le somme dovute sono maggiorate degli interessi giornalieri maturati al tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale.

### **Art. 15 - Disciplina dei controlli**

1. Il Responsabile comunale del Servizio tributi verifica, nell'osservanza dell'art. 6, commi 3, 4 e 5 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché servendosi di ogni elemento e dato utile (ivi comprese le dichiarazioni ed anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari) la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio emessi dal Responsabile di cui al comma precedente, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, gli atti di cui al comma 2, 3 e 4 devono essere comunicati con modalità idonee

a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Devono inoltre indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del Procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

## **Art. 16 – Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) D.Lgs. 446/97, nel caso di area successivamente divenuta inedificabile a seguito di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante), il proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, può richiedere il rimborso dell'imposta versata, per il periodo di tre anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso potrà avvenire comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

2. Per le aree divenute inedificabili e precedentemente soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete per cinque anni.

3. La domanda di rimborso di cui ai commi precedenti, deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

-le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da permessi a costruire e/o DIA;

-non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

4. Il rimborso di cui al comma precedente, è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

5. Il rimborso delle somme a qualsiasi altro titolo versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi giornalieri maturati al tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale.

7. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad Euro 12,00.

## **TITOLO IV NORME FINALI**

## **Art. 17 - Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero**

*D.M. 08.01.2001 - G.U. 26.01.2001, n. 21*

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
2. L'ammontare delle spese di cui al precedente comma 1, sarà determinato dal Responsabile del Servizio, nei limiti fissati per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria dello Stato.
3. Non sono ripetibili:
  - a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente;
  - b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

## **Art. 18- Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti contenute in precedenti regolamenti. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente.

## **Art. 19 - Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **Art. 21 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.